



Un quesito sulle terre e rocce da scavo

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI
INformazione

2009

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Vorrei sapere se le rocce e terre da scavo, dopo aver subito le dovute analisi devono obbligatoriamente viaggiare con formulario se le stesse risultano non inquinate? Le ditte che non hanno i dovuti spazi all'interno dei cantieri possono chiedere a tutt'oggi tramite Provincia le famose aree di stoccaggio provvisorie?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): il quesito del nostro utente ci permette di fare chiarezza sulla natura delle "terre e rocce da scavo" e sulla disciplina da applicare.

Prima di tutto è importante comprendere che – alla luce della normativa vigente – non è sufficiente che le terre e rocce da scavo non siano inquinate per essere automaticamente considerate "non rifiuto" (e, quindi, poter viaggiare senza formulario), ma è necessario che vengano soddisfatti tutti i criteri dettati dall'apposita disciplina di deroga¹.

¹ Dal Volume **"Rifiuti Solidi e Liquidi: gestione, trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."** di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente Edizioni 2009 www.dirittoambientedizioni.net): *Dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 4/2008 non vi può essere più incertezza sulla natura di "rifiuti" delle terre e rocce da scavo. Ed infatti, mentre l'art. 184, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 152/06 dispone che "Sono rifiuti speciali : b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186;" all'art. 186, comma 5, dello stesso decreto legislativo si precisa che: "Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto."*

Su questa questione di fondamentale importanza è intervenuta anche la Corte Costituzionale, la quale con ordinanza del 30 aprile 2008, n. 121 ha ribadito l'assunto per cui "...il legislatore nazionale non avrebbe previsto alcuna generale esclusione a priori delle terre e delle rocce da scavo dalla normativa in materia di rifiuti, dato che le specifiche condizioni indicate, in presenza delle quali i materiali in questione non sono rifiuti, devono verificarsi di volta in volta;"

Dunque, per le terre e rocce da scavo (come per tutti gli altri materiali di scarto) è necessario sempre partire dal presupposto che sono rifiuti. Il legislatore, poi, ha previsto nello stesso D.Lgs. n. 152/06 delle deroghe specifiche all'applicazione della normativa dei rifiuti. Solo nel caso in cui vengano soddisfatti tutti i criteri indicati dal legislatore tali materiali possono godere delle deroghe previste.

Per le terre e rocce da scavo, quindi, sarà necessario - di volta in volta, caso per caso – nel concreto di ogni singola situazione specifica verificare se sussistono i presupposti per applicare la deroga oppure no.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Quindi, l'esclusione delle terre e rocce da scavo dal novero dei rifiuti resta subordinata ad una serie di adempimenti e formalità dettati dalla legge. A tal riguardo la stessa Cassazione ha voluto ulteriormente sottolineare come: "... **in mancanza, anche di una sola delle condizioni previste dalla norma, va senz'altro applicata la disciplina sui rifiuti** (così Cassazione penale – sez. III – sentenza del 18 giugno 2007, n. 23788).

Ma non solo, i Giudici della Suprema Corte, in occasione della sentenza n. 23788/2007, hanno voluto anche puntualizzare che: " *Trattandosi di eccezione alla disciplina dei rifiuti non è consentita un'interpretazione analogica (art. 14 preleggi). Anzi si impone un'interpretazione restrittiva perché, sotto la vigenza del decreto Ronchi, la Commissione europea aveva già rilevato il contrasto con la normativa comunitaria dell'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina sui rifiuti, costringendo il legislatore ad interventi correttivi in parte effettuati con la legge n. 443 del 2001 ...*".

L'art. 186 del D.Lgs. n. 152/06 (così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008) delinea la disciplina di deroga alla normativa sui rifiuti riservata alla terre e rocce da scavo.

Oggetto della richiamata disciplina sono le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali *sottoprodotti* che possono essere utilizzate per operazioni di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati senza sottostare alle norme previste per i rifiuti, ma solo però se vengono soddisfatte tutte le precise condizioni poste dallo stesso art. 186 e cioè:

- a) tali terre e rocce da scavo siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Un'altra possibilità di deroga dalla disciplina dei rifiuti è ora prevista dalla nuova lettera *c-bis* dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006²:

Art. 185 "Limiti al campo di applicazione"

*1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
(...)*

c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato."

Attenzione però, perché anche in questo caso la disposizione detta dei parametri ben precisi. L'esclusione prevista alla lett. *c-bis* dell'art. 185 riguarda solo il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale **escavato nel corso dell'attività di costruzione**. Quindi, l'esclusione è riferita alle sole terre e rocce da scavo da cantiere di costruzione non contaminate ed allo stato naturale

Inoltre vi deve essere la certezza del riutilizzo di tale materiale che deve essere reimpiegato nello stesso cantiere in cui è stato estratto e deve essere utilizzato a fini di costruzione³.

² Inserita dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione del D.L. n. 185/2008) articolo 20, comma 10-sexies.

³ Dal Volume **"Rifiuti Solidi e Liquidi: gestione, trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."** di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente Edizioni 2009 www.dirittoambientedizioni.net): *"Attenzione poi a non confondere il "materiale escavato" a cui si riferisce in modo preciso la presente disposizione (e, quindi, le terre e rocce da scavo) con i materiali da demolizione e costruzione, ai quali non fa assolutamente riferimento la nuova lettera c-bis dell'art. 185 D.Lgs. n. 152/06. A tal riguardo si rammenta come la stessa Corte di cassazione abbia più volte messo in evidenza la distinzione che il legislatore ha voluto mantenere tra materiale da demolizione e costruzione e le terre e rocce da scavo: "La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizioni di edifici o da scavi di strade alle terre*

Ripetiamo, dunque, che solo quando sono soddisfatti tutti i criteri dettati dalle discipline di deroga le terre e rocce da scavo possono essere considerate un “non rifiuto” e possono, quindi, viaggiare senza il formulario.

In caso contrario le terre e le rocce da scavo restano rifiuti. Esse possono essere tenute in “deposito temporaneo” all’interno del perimetro del cantiere di provenienza (e, dunque, il deposito non deve essere autorizzato, ma debbono comunque essere osservate le regole di cui all’art. 183/1° comma, lett. m), D.Lgs. n. 152/06), o possono essere poste in deposito presso centri di stoccaggio che debbono però essere stati autorizzati ai sensi di quanto disposto dall’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dalla Regione (o dalla Provincia se delegata).

Publicato Il 18 settembre 2009

e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n 156 del 2006, posto che continuano ad essere rifiuti quelli derivanti da attività di demolizione o costruzione (articolo 184 comma terzo lettera b), mentre sono escluse dalla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo alle condizioni dettate dal legislatore con l'articolo 186, condizioni che sono state analiticamente formulate al fine di recepire le indicazioni della Commissione europea contenute nelle varie procedure d'infrazione aperte contro l'Italia proprio per l'esclusione dalla categoria dei rifiuti delle terre e rocce da scavo.

Pertanto gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n 152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento” (Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 19 febbraio 2008, n. 7466).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI

2009

INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.